

**Fabrizio Molteni**  
Responsabile Consulenza Fiscale

INTESA  SANPAOLO

# Lo scudo fiscale 2009

Ottobre 2009

# L'attuale contesto politico e normativo internazionale (1)

- Tutti i governi dei Paesi industrializzati perseguono l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale internazionale
- attraverso una maggior trasparenza bancaria e finanziaria
- da attuarsi mediante la cooperazione amministrativa tra:
  - gli Stati in cui le attività finanziarie sono depositate e gestite e
  - gli Stati di residenza degli investitori
- Tale cooperazione passa da
  - una progressiva rimozione del segreto bancario e
  - l'impegno, prima politico e poi legale, di ciascuno Stato a garantire un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale

# L'attuale contesto politico e normativo internazionale (2)

- La Direttiva 2003/48/CE relativa all'applicazione di una “euroritenuta” sugli interessi transfrontalieri tra gli Stati della UE e delle altre piazze finanziarie europee. Tale Direttiva impone:
  - agli Stati UE (esclusi Austria, Belgio e Lussemburgo), e relativi territori dipendenti ed associati (comprese le isole Cayman), di comunicare ai Paesi UE di residenza delle persone fisiche l'ammontare degli interessi da queste anno per anno percepiti;
  - ad Austria, Belgio e Lussemburgo, nonché ad Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera, e ai territori dipendenti o associati extra UE dei Paesi Bassi e del Regno Unito (comprese le isole del Canale), di applicare sugli interessi percepiti da persone fisiche residenti nella UE una tassazione alla fonte (c.d. “euroritenuta”), che attualmente è pari al 20% e che diventerà del 35% a partite dal 1.7.2011
- In data 24.4.2009 il Parlamento Europeo ha approvato una proposta volta a modificare la Direttiva per contrastare le forme di interposizione e per consentire la migliore individuazione degli effettivi beneficiari dei redditi; la modifica tende a smascherare le persone fisiche residenti nella UE che, per evitare di subire l'“euroritenuta”, hanno costituito società schermo offshore in Paesi extra UE

# L'attuale contesto politico e normativo internazionale (3)

- Anche in sede OCSE è da tempo maturata la convinzione che sia legittimo pretendere che ciascuno Stato garantisca standard di trasparenza e scambi di informazioni sufficienti a consentire ai Paesi di residenza effettiva dei contribuenti di combattere l'evasione fiscale
- Allo scopo, l'OCSE, con l'ausilio dei Paesi terzi, ha elaborato negli anni il c.d. "internationally agreed tax standard", cioè un modello che prevede l'obbligo di:
  - scambiarsi informazioni,
  - su richiesta,
  - su qualsiasi questione fiscale (cioè non solo su quelle relative all'applicazione delle Convenzioni),
  - senza restrizioni sulle informazioni bancarie e
  - senza la necessità che le informazioni riguardino una violazione che costituisca reato nel Paese a cui le informazioni sono richieste (non tutti i Paesi considerano reato l'evasione fiscale)

# L'attuale contesto politico e normativo internazionale (4)

- Su queste basi, l'OCSE ha redatto e reso pubblico:
  - l'elenco dei Paesi pienamente “cooperativi” cioè che già oggi sostanzialmente consentono lo scambio di informazioni sulla base del citato standard (c.d. “*white list*” OCSE),
  - l'elenco dei Paesi che si sono già formalmente impegnati dal punto di vista politico ad adeguarsi alle indicazioni dell'OCSE ma che ancora non hanno concluso un sufficiente numero di accordi sullo scambio di informazioni sulla base del citato standard (c.d. “*grey list*” OCSE),
- rendendo altresì noto che nessun Paese fa ormai più parte della c.d. “*black list*” OCSE, cioè della lista dei Paesi che non hanno assunto alcun impegno di cooperazione

# L'attuale contesto politico e normativo internazionale (5)

La "grey list" OCSE aggiornata al 12 ottobre 2009

Andorra	Anguilla	Antigua e Barbuda	Bahamas	Belize
Brunei	Chile	Cook Islands	Costa Rica	Dominica
Gibraltar	Grenada	Guatemala	Hong Kong e Macao (China)	Liberia
Liechtenstein	Malaysia	Marshall Islands	Monstserrat	Nauru
Niue	Panama	[Philippines] <i>white list</i> Italia	[Singapore] <i>white list</i> Italia	St. Kitts and Nevis
St. Lucia	St. Vincent and Grenadines	Samoa	Turks and Caicos Islands	Uruguay
Vanuatu				

# L'attuale contesto politico e normativo domestico

- Inasprimento delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione (quadro RW, Sezioni II e III) delle attività detenute all'estero e dei trasferimenti da, verso e sull'estero, il cui minimo passa (dal 5%) al 10% ed il cui massimo passa (dal 25%) al 50% delle attività non dichiarate
- Presunzione legale relativa secondo cui le attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato (Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Panama, San Marino, Svizzera ecc.) non assoggettate a monitoraggio fiscale si presumono costituite con redditi sottratti ad imposizione in Italia
- Inasprimento delle sanzioni per l'omessa tassazione dei redditi esteri di cui al precedente punto, il cui minimo passa (da una) a due volte l'imposta evasa ed il cui massimo passa (da due) a quattro volte l'imposta evasa
- Costituzione presso l'Agenzia delle Entrate di una "unità speciale" per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili e per il rafforzamento della cooperazione internazionale (già formati gli elenchi dei cittadini iscritti all'AIRE che risultano aver spostato la propria residenza in Paesi a regime fiscale privilegiato)
- Possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere dati di natura finanziaria utili ai fini dell'attività di accertamento fiscale anche alla Consob, all'ISVAP e alla Banca d'Italia

# I soggetti interessati (1)

- Possono avvalersi della sanatoria:
  - le persone fisiche, comprese quelle titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa
  - gli enti non commerciali (compresi i trust non commerciali irrevocabili o comunque non fittiziamente interposti)
  - le società semplici e le associazioni equiparate (società di fatto non commerciali ed associazioni professionali)
- Deve peraltro trattarsi di soggetti che, nel periodo d'imposta in cui presentano la dichiarazione riservata (2009), siano fiscalmente residenti in Italia
- Non è invece necessario che i ripetuti soggetti siano stati fiscalmente residenti in Italia anche nei periodi d'imposta precedenti

# I soggetti interessati (2)

- Possono avvalersi della sanatoria anche gli eredi, che possono presentare la dichiarazione riservata in luogo del defunto (residente in Italia) se il decesso è avvenuto dopo il 31.12.2008 (se il decesso è avvenuto prima, saranno gli eredi, in nome e per conto proprio, a poter scudare le attività)
- Possono avvalersi della sanatoria anche le società estere localizzate in paradisi fiscali controllate ex art. 2359 c.c. da, ovvero collegate (partecipazione non inferiore al 20% degli utili, ridotta al 10% se la società estera è quotata) a, persone fisiche e soggetti equiparati residenti (c.d. CFC, *Controlled Foreign Companies*)
- La sanatoria è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività ma anche nel caso in cui le attività depositate all'estero siano intestate a società fiduciarie o possedute per interposta persona; ad es.:
  - società “schermo” fittizie (società panamensi)
  - trust revocabili (le attività sono sanabili da parte del *settlor*)
  - trust non discrezionali (le attività sono sanabili da parte del beneficiario)
  - trust “trasparenti” (le attività sono sanabili da parte del beneficiario)

# Le attività che possono essere sanate (1)

- Possono essere sanate
  - le attività finanziarie e patrimoniali
  - se detenute all'estero (depositate all'estero o intestate fiduciariamente a soggetti esteri anche se fisicamente in Italia)
  - a partire da una data non successiva al 31.12.2008
  - senza che siano state osservate le disposizioni di legge in tema di "monitoraggio fiscale" pro tempore vigenti: compilazione del quadro RW del modello UNICO e/o dichiarazione all'UIC (ora Agenzia delle dogane) dei trasferimenti al seguito o mediante plico postale o vettore specializzato

# Le attività che possono essere sanate (2)

- L'obbligo di compilazione del quadro RW e le attività finanziarie detenute all'estero (regole vigenti fino al 2008)
- Le attività finanziarie estere (titoli di emittenti esteri, valute depositate all'estero, finanziamenti erogati a soggetti esteri, polizze le cui prestazioni non siano pagate da un intermediario italiano, derivati con controparti estere, metalli preziosi) vanno indicate sempre
- Le attività finanziarie italiane (titoli di emittenti italiani) vanno indicate solo se e nell'anno in cui hanno generato redditi non tassati

# Le attività che possono essere sanate (3)

- L'obbligo di compilazione del quadro RW e le attività non finanziarie detenute all'estero (regole vigenti fino al 2008)
- Vanno indicati nel quadro RW:
  - gli immobili, ovunque siti, negli anni in cui sono stati locati;
  - gli immobili, ovunque siti, nell'anno in cui sono stati venduti realizzando una plusvalenza imponibile (immobili non pervenuti per successione acquistati o costruiti da non più di 5 anni);
  - gli immobili che, pur tenuti a disposizione (cioè non locati), sono però siti in Paesi in cui, come avviene anche in Italia, gli immobili sono soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi sulla base di coefficienti catastali o presuntivi (ad es. in Lussemburgo, Spagna o Svizzera; non in Francia)
  - gli oggetti preziosi, le auto d'epoca, le opere d'arte e gli *yacht* negli anni in cui sono stati locati o dati a noleggio a titolo oneroso
- I suddetti beni sono comunque scudabili se sono stati acquistati con liquidità esportata al seguito senza provvedere alla dichiarazione all'UIC

# Le attività che possono essere sanate (4)

- Secondo quanto precisato da ultimo dall'Agenzia delle Entrate, dal 2009, al fine di rendere più incisivi i controlli fiscali, l'obbligo di compilazione del quadro RW dovrà riguardare tutte le attività detenute all'estero, comprese quelle tenute a disposizione che non producono nell'anno alcun reddito
- Si ricorda che dal 2009 l'omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 10% al 50% delle attività non dichiarate

# Il rimpatrio e la regolarizzazione (1)

- Le attività oggetto di sanatoria possono essere:
  - a scelta dell'interessato, trasferite in Italia (rimpatriate in forma anonima), oppure, in tutto o in parte, mantenute all'estero (regolarizzate, con perdita dell'anonimato, ed ovviamente successivamente dichiarate ai fini sia del monitoraggio sia della tassazione dei redditi), se si tratta di attività detenute:
    - in Paesi della UE ovvero
    - in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o extra UE OCSE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
  - obbligatoriamente rimpatriate in Italia, se si tratta di attività detenute in Paesi diversi da quelli di cui sopra (Paesi SEE o extra UE che non garantiscono un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale o non OCSE).

## Il rimpatrio e la regolarizzazione (2)

Paesi dai quali è possibile sia il rimpatrio sia la mera regolarizzazione (Paesi UE + Paesi SEE ed extra UE OCSE che garantiscono un effettivo scambio di informazioni)

Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Danimarca	Estonia
Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Irlanda	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Regno Unito	Rep. Ceca	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna
Svezia	Ungheria	Islanda	Norvegia	Australia	Canada
Corea del Sud	Giappone	Messico	Nuova Zelanda	Stati Uniti	Turchia

# Il rimpatrio e la regolarizzazione (3)

Paesi dai quali è possibile solo il rimpatrio (Paesi SEE o extra UE che non garantiscono un effettivo scambio di informazioni)

Ad esempio

Argentina	Brasile	Croazia	Egitto
Federazione Russa	Liechtenstein	Mauritius	Montecarlo
San Marino	Sud Africa	Svizzera	Tunisia

# Il rimpatrio e la regolarizzazione (4)

- Le attività finanziarie e patrimoniali possono essere oggetto anche del c.d. rimpatrio “giuridico”, che si realizza quando le attività, pur restando materialmente depositate all'estero (ad es. in un Paese extra UE che non consente lo scambio di informazioni), vengono però formalmente intestate a, ed amministrare fiduciariamente da, una fiduciaria italiana, che lascia le stesse in subdeposito all'estero ma che provvede poi ad assoggettarle alle regole fiscali italiane ordinarie (tassazione dei frutti, applicazione del regime amministrato o gestito, monitoraggio in caso di prelievi o trasferimenti nuovamente all'estero ecc.)
- Le attività patrimoniali che non si prestano ad essere oggetto di mandato fiduciario e dunque di rimpatrio “giuridico” (ad es. gli immobili, le opere d'arte ecc.), possono essere di fatto rimpatriate se vengono conferite in una società costituita nel medesimo Paese di localizzazione del bene e vengono poi rimpatriate le quote o azioni della società, che comunque non deve essere intestataria di altri beni (possibilità, ulteriore rispetto alla vendita e al rimpatrio del denaro incassato, di sanare i beni patrimonio localizzati in Paesi in relazione ai quali è ammesso solo il rimpatrio); attenzione però all'emersione di plusvalenze tassabili in sede di conferimento ed ai costi per imposte indirette connessi al conferimento medesimo

# Il rimpatrio e la regolarizzazione (5)

- Il rimpatrio può essere effettuato anche attraverso il trasporto al seguito o mediante plico postale. In tal caso le attività possono essere consegnate dall'interessato direttamente allo sportello dell'intermediario, a condizione però che dimostri che tali attività sono state importate dopo il 15.9.2009, producendo copia della dichiarazione di trasporto (per importi pari o superiori ad euro 10.000) trasmessa all'Agenzia delle dogane o presentata agli uffici doganali o alle poste
- Per l'individuazione del Paese di detenzione delle attività che si possono regolarizzare (e dunque lasciare all'estero) rileva quello in cui le attività erano detenute al 5.8.2009 (data di entrata in vigore della normativa sullo scudo)
- Per poter regolarizzare, il soggetto interessato deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o documentazione analoga rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate presso l'intermediario medesimo

# Le modalità ed i tempi della sanatoria

- Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con la presentazione di una dichiarazione riservata ad un intermediario italiano e con il pagamento di una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali, da effettuarsi entro e non oltre il 15.12.2009
- Qualora al 15.12.2009 le operazioni di emersione non si siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti dello scudo si producono in ogni caso a condizione che l'imposta straordinaria sia stata pagata e le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata
- Necessità di ulteriori precisazioni ministeriali e probabilmente di un nuovo modello di dichiarazione riservata

# L'imposta straordinaria (1)

- L'imposta è applicata:
  - su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
  - con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti
- I suddetti parametri di rendimento e temporali costituiscono una presunzione che non ammette prova contraria ed escludono pertanto che il soggetto interessato possa far valere i rendimenti realmente conseguiti, ancorché negativi, e/o l'esatto periodo di detenzione delle attività all'estero
- In concreto, l'imposta è sempre pari al 5% del valore delle attività sanate (2 \* 5 \* 50%)

# L'imposta straordinaria (2)

- L'imposta del 5% si applica sui seguenti valori:
  - denaro in euro: nominale
  - denaro in valuta diversa dall'euro: nominale al cambio fissato dall'AdE
  - altre attività: costo di acquisto, valore corrente di mercato (periziato se si tratta di attività non finanziarie) o un qualsiasi valore intermedio controvalorizzato in euro
- Nessuna documentazione da produrre all'intermediario
- Discrezionalità in funzione del perimetro dello scudo che si intende ottenere (l'effetto della sanatoria è pari al valore dichiarato) e del relativo costo
- L'imposta non è compensabile e non è deducibile
- Il pagamento dell'imposta può essere effettuato solo in denaro sia trattenendo la somma dal denaro rimpatriato sia mediante addebito su un c/c ordinario sia mediante addebito sul c/c segreto sia mediante versamento in contanti

# Il costo fiscalmente riconosciuto delle attività sanate (1)

- Quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie sanate, diverse dal denaro, ai fini del calcolo dei redditi di capitale e dei redditi diversi che verranno realizzati successivamente al rimpatrio o alla regolarizzazione, il contribuente può assumere:
  - il costo storico d'acquisto documentato, ovvero, in mancanza
  - il costo storico d'acquisto autocertificato, che non può comunque superare il valore normale attuale delle attività (per i titoli quotati pari alla media aritmetica delle quotazioni rilevate nell'ultimo mese); resta ferma la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di censurare il valore autocertificato in base all'art. 37-bis del DPR n. 600/1973; oppure
  - il valore attribuito alle attività in sede di dichiarazione riservata (anche se superiore al costo); in tal caso l'interessato deve barrare l'apposita casella prevista nella dichiarazione riservata ("Comunicazione agli intermediari ex art. 14 comma 5-bis del D.L. n. 350/2001") e comunicare per iscritto all'intermediario la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie di attività (comunicazione in forma libera da allegare alla dichiarazione riservata)
- Per le attività non finanziarie (es. immobili) il costo fiscalmente riconosciuto è sempre il costo di acquisto

# Il costo fiscalmente riconosciuto delle attività sanate (2)

- Nei casi in cui il soggetto interessato non assuma quale costo fiscalmente riconosciuto l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata, si determina un doppio binario tra il valore indicato nella dichiarazione riservata, che rappresenta il limite di copertura dello scudo, ed il valore fiscalmente riconosciuto delle attività emerse, che costituisce il punto di partenza per il calcolo dei futuri redditi
- Nei casi in cui il soggetto interessato assuma quale costo fiscalmente riconosciuto l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata e il valore scudato mediante pagamento del 5% sia superiore al costo di acquisto, si determina un "affrancamento" a pagamento dei plusvalori latenti (pago subito il 5% anziché il 12,5% domani)
- Nel caso in cui le attività rimpatriate vengano immesse in regime gestito, rimane ferma la disciplina ordinaria secondo cui il conferimento di attività in rapporti soggetti a tale regime si considera cessione a titolo oneroso e perciò determina il realizzo di plusvalenze o minusvalenze pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto (comunicato dal soggetto interessato nei termini di cui sopra) ed il valore Consob alla data del conferimento in gestione

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

- Gli eventuali redditi percepiti dopo il 31.12.2008 da chi effettua la regolarizzazione (e che perciò perde automaticamente l'anonimato) devono da questi essere necessariamente dichiarati e tassati nel modello UNICO
- Viceversa, gli eventuali redditi percepiti dopo il 31.12.2008 da chi rimpatria attività finanziarie possono essere comunicati all'intermediario contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, di modo che questi provveda alla relativa tassazione
- A tal fine l'interessato deve barrare l'apposita casella prevista nella dichiarazione riservata ("Comunicazione agli intermediari ex art. 14 comma 8 del D.L. n. 350/2001")
- Tale opzione è possibile solo per i redditi sui quali è prevista in via ordinaria la tassazione da parte di un intermediario. Rimangono pertanto esclusi i redditi non assoggettabili né al regime amministrato né al regime gestito né assoggettabili a ritenute o imposte sostitutive, quali i dividendi e le plusvalenze da partecipazioni qualificate in società residenti o le plusvalenze da partecipazioni qualificate in società estere
- Sono ammessi due metodi di determinazione e tassazione dei redditi

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo analitico (1)

- Il soggetto interessato comunica all'intermediario, analiticamente, l'ammontare e la natura dei redditi di capitale e diversi percepiti dal 1.1.2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata, senza considerare eventuali minusvalenze o perdite
- Su tali redditi l'intermediario applica le ordinarie ritenute o imposte sostitutive che avrebbe applicato se le attività fossero state in deposito presso di sé ovvero se fosse intervenuto nella riscossione dei redditi (es. 27% sugli interessi da c/c oppure 12,5% sugli interessi da obbligazioni o sugli utili conseguiti in sede di riscatto di fondi comuni ovvero su *capital gain* da cessione di partecipazioni non qualificate)
- La provvista è fornita dal soggetto interessato

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo analitico (2)

- Se si tratta di imposte a titolo definitivo, l'intermediario applica la tassazione e non effettua nessuna segnalazione al fisco e il contribuente non è tenuto a dichiarare né tanto meno ad ulteriormente tassare detti redditi nel proprio modello UNICO
- Se invece si tratta di imposte che sarebbero state applicate a titolo d'acconto (es. dividendi di partecipazioni estere qualificate o in società di Paesi a regime fiscale privilegiato, redditi derivanti da fondi non armonizzati), l'intermediario applica la ritenuta d'acconto e procede alle ordinarie segnalazioni nominative al fisco tramite mod. 770 e il contribuente è tenuto a dichiarare e tassare i redditi nel proprio modello UNICO
- Le minusvalenze realizzate (e documentate) sono utilizzabili dal contribuente in regime dichiarativo (perdita dell'anonimato)
- Le plusvalenze realizzate e analiticamente comunicate possono essere compensate con le minusvalenze presenti in regime amministrato

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo forfetario (1)

- In alternativa al metodo analitico, l'interessato può quantificare i citati redditi, da comunicare all'intermediario, in maniera forfetaria, applicando al valore attribuito alle attività rimpatriate il criterio di redditività presuntivo dato dal TUR medio pro-tempore vigente dal 1.1.2009 fino alla data di effettivo rimpatrio:
  - 2,50% fino al 20.1.2009
  - 2% fino al 10.3.2009
  - 1,50% fino al 7.4.2009
  - 1,25% fino al 12.5.2009
  - 1% dal 13.5.2009

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo forfetario (2)

Periodo	Tasso	Giorni	Tasso * Giorni
1.1.2009 - 20.1.2009	2,50	20	50
21.1.2009 - 10.3.2009	2,00	49	98
11.3.2009 - 7.4.2009	1,50	28	42
8.4.2009 – 12.5.2009	1,25	35	43,75
13.5.2009 - <b>15.11.2009</b>	1	186	186
<b>Totali</b>		<b>318</b>	<b>419,75</b>
Tasso medio = Tot. Tasso * Giorni / Tot. Giorni			<b>1,32%</b>

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo forfetario (3)

- Il tasso medio va applicato al capitale sanato senza ragguglio ai giorni (più tardi si effettua il rimpatrio meno si paga)
- Sui redditi così determinati si applica una imposta sostitutiva con aliquota del 27%
- La provvista è fornita dal soggetto interessato
- L'applicazione di tale imposta sostitutiva non comporta alcuna segnalazione nominativa al fisco da parte dell'intermediario
- Tale criterio è utilizzabile per tutti i redditi, compresi quelli che sarebbero stati assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto
- I due metodi, analitico e forfetario, sono entrambi contemporaneamente utilizzabili, nel senso che lo stesso soggetto può determinare taluni redditi in modo analitico (es. interessi da obbligazioni) ed altri (es. fondi comuni UE non armonizzati riscattati nel corso del 2009, che comporterebbero la perdita dell'anonimato) in modo forfetario

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo forfetario (4)

- L'applicazione del criterio forfetario determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti i redditi presuntivamente quantificati (e tassati al 27%) si considerano anch'essi assoggettati ad imposta sostitutiva e quindi non sussiste neanche per essi alcun obbligo di dichiarazione o tassazione. Per tale ragione, successivamente al rimpatrio, anche ai redditi effettivi eccedenti il tasso presuntivo è applicabile il regime della riservatezza

# I redditi percepiti dal 1.1.2009

## Il metodo forfetario (5)

- Possibili criteri concreti di applicazione del metodo forfetario nel caso di rimpatrio di beni di valore pari ad 1.000.000, comprensivo dei redditi effettivamente realizzati a decorrere dal 1.1.2009 (ad es. 30.000):
  1. il TUR (es. 1,32%) si applica sull'intero importo rimpatriato  
5% su 1.000.000 + 27% su 13.200 (1,32% di 1.000.000)  
scudo per 1.000.000 e pagamento di 53.564 di imposte
  2. il TUR (es. 1,32%) viene scorporato dall'importo rimpatriato ( $100:101,32*100$ )  
5% su 986.972 + 27% su 13.028 (1,32% di 986.972)  
scudo per 986.972 e pagamento di 52.866 di imposte
  3. il TUR (es. 1,32%) viene applicato sul capitale al 31.12.2008 pari a 970.000  
5% su 970.000 + 27% su 12.804 (1,32% di 970.000)  
scudo per 970.000 e pagamento di 51.957 di imposte
- Nei tre casi la riservatezza opera sull'intero importo rimpatriato di 1.000.000

# Gli effetti dello scudo (1)

- Garantisce riservatezza, limitata però al solo rimpatrio (nessuna riservatezza nel caso di regolarizzazione o trasporto al seguito)
- Rende possibile l'apertura di rapporti "segretati" (questione dell'Anagrafe dei conti) che restano riservati nel tempo
- Preclude, limitatamente ai valori dichiarati, ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati (ad es. eredi e donatari), tutte le volte in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle attività rimpatriate o regolarizzate
- Estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relativamente alla disponibilità delle attività dichiarate
- Esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW del modello Unico relativo al 2009 per le attività sanate

# Gli effetti dello scudo (2)

- Esclude, limitatamente alle attività sanate, la punibilità dei seguenti reati fiscali:
  - omessa dichiarazione annuale dei redditi;
  - infedele dichiarazione annuale dei redditi;
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  - occultamento o distruzione di documenti contabili

# Gli effetti dello scudo (3)

- Esclude, limitatamente alle attività sanate, la punibilità anche dei seguenti reati comuni e societari ma solo se sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati fiscali scudabili ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria:
  - falsità materiale;
  - falsità ideologica in atto pubblico;
  - falsità in registri e notificazioni;
  - falsità in scrittura privata;
  - uso di atto falso;
  - soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
  - falsità relative a documenti informatici;
  - falsità relative a copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
  - false comunicazioni sociali;
  - false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci e dei creditori.
- L'esclusione dai suddetti reati non si applica in caso di avvio del procedimento penale del quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione riservata

# Gli effetti dello scudo (4)

- Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria (non penale) esclusi però i procedimenti già in corso al 4.10.2009
- In sostanza, lo scudo: (i) paralizza l'accertamento (utilizzo a favore), (ii) non può alimentare, da solo o unito ad altri elementi, in qualsivoglia sede civile, amministrativa o tributaria, un procedimento a carico del contribuente, magari legato al redditometro e alla maggior capacità di spesa ovvero connesso a questioni successorie o a questioni civilistiche quali ad esempio l'ammontare degli alimenti nelle cause di separazione (divieto di utilizzo a sfavore)
- Il divieto di utilizzo dello scudo quale elemento a sfavore vale anche con riferimento ai procedimenti (civili, amministrativi o tributari) che, pur non riguardando direttamente il contribuente, sono però potenzialmente riconducibili a lui in qualità di *dominus*: ad es., lo scudo effettuato da un socio di maggioranza che sia di fatto *dominus* di una società di capitali non può essere utilizzato nell'ambito di un controllo fiscale nei confronti della società medesima

# Gli effetti dello scudo (5)

- Gli effetti dello scudo non si producono in relazione ai periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni sono già state contestate o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza (notifiche di richieste, inviti o questionari)
- Il contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione riservata, subisce attività di accertamento deve opporre gli effetti dello scudo subito, in sede di inizio dell'attività o al massimo entro 30 giorni
- Gli intermediari e gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio sono tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette solo nel caso in cui fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determinano le cause di non punibilità previste dallo scudo (ad es. mancato versamento di ritenute o dell'IVA, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere ecc.)

# L'impiego delle attività sanate dopo il rimpatrio (1)

- Nessun vincolo
- Sottoscrizione di aumenti di capitale (agevolazione fiscale temporanea per la società, consistente nella detassazione ai fini IRES ed IRAP per 5 anni di un importo pari al 3% degli aumenti di capitale fino a 500.000 euro effettuati fino al 5.2.2010)
- Versamenti in conto capitale o a fondo perduto
- Sottoscrizione di prestiti obbligazionari
- Erogazione di finanziamenti soci
- Costituzione di *collateral* a garanzia di finanziamenti bancari (attenzione alla maggiorazione del 20% prevista dalla manovra Prodi del 1996)
- N.B. Divieto di utilizzo dello scudo effettuato dal *dominus* di una società nell'ambito dei controlli fiscali sulla società medesima

# L'impiego delle attività sanate dopo il rimpatrio (2)

- Per gli investimenti finanziari personali, attenzione a non perdere l'anonimato:
  - prelievi da conti valutari (euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui)
  - dividendi e *capital gain* da partecipazioni qualificate italiane o estere
  - redditi da titoli atipici esteri incassati senza l'intervento di un soggetto incaricato dall'emittente estero (ad es. *perpetual* senza scadenza e/o che non garantiscono il rimborso del capitale)
- N.B. Dal 1.1.2010 i redditi derivanti da fondi UE non armonizzati ma assoggettati a forme di vigilanza saranno soggetti, come quelli dei fondi UE armonizzati, a ritenuta a titolo d'imposta